

Carla GARLATTI

Presidente del Tribunale per i Minorenni – Trieste

In molti casi si parla di bravi padri che sono però di pessimi mariti, di pessimi compagni ma di bravi padri. Quando si sente dire questa cosa, soprattutto dalle madri, è grave, perché si inizia, da parte della mamma stessa, ad una sottovalutazione di quella che è la gravità del comportamento dell'uomo violento.

La donna non si rende conto di questo. Una donna che vive in un clima di sopraffazione, fisica o anche psichica, è una donna che svaluta se stessa, è una donna che perde la sua autostima e quindi non riesce ad essere neanche accudente, perché il continuare ad essere maltrattata, picchiata, denigrata psicologicamente, le crea uno stato di assuefazione che non le consente, non soltanto di non vedere la violenza che subisce e quindi di curare se stessa, ma neanche di essere accudente nei confronti dei figli, rischiando così di diventare una mamma trascurante.

L'ordinamento attuale non ha degli istituti particolari a tutela di questo. I Tribunali per i minorenni, tuttavia, già dagli anni Novanta hanno cominciato a farvi fronte mediante l'applicazione degli articoli 330 e 333 del codice civile, articoli che riguardano l'affievolimento o l'ablazione della responsabilità genitoriale. Parlare di "responsabilità genitoriale" non significa soltanto cambiare l'espressione utilizzata in passato - podestà genitoriale - per adeguarla a livello europeo, ma è proprio un sottolineare quello che non è il "potere" del genitore sul figlio, ma è la "responsabilità" che il genitore assume nei confronti dei figli. È un accento completamente spostato sull'interesse dei figli e che deve illuminare tutta la gestione della responsabilità genitoriale.

Fin dagli anni Novanta i Tribunali per i minorenni, avvalendosi di questi istituti, hanno preso in considerazione i comportamenti violenti ai fine sotto il profilo della valutazione della capacità genitoriale. Appena nel 2001, con la Legge n. 154, che ha ad oggetto l'ordine di protezione contro gli abusi familiari, si è arrivati ad avere un istituto per tutelare le situazioni di violenza fisica e/o psichica intra familiare. La competenza, in questo caso, è del Tribunale ordinario, il Giudice può allontanare la persona, il convivente che crea pregiudizio fisico e psichico nei confronti del coniuge, del compagno o di altro convivente. È limitato nel tempo però, non può andare avanti in eterno e può anche imporre un assegno, cioè il pagamento di una somma nei confronti di chi resta. Perché poi si rischia di allontanare il marito, che magari è l'unico percettore di reddito; la donna quindi si ritrova da sola e se questo non paga, si trova anche in difficoltà economiche.

Con la Legge n. 119 del 2013, approvata sulla scia della Convenzione di Istanbul, viene introdotta l'aggravante del reato commesso in presenza del minore. In questi istituti, però, la presenza del minore serve a connotare di maggiore gravità il reato commesso da altri, ma non viene visto il minore

come vittima diretta del reato. È stata la giurisprudenza della Suprema Corte che ha, invece, nel tempo, elaborato e costruito la violenza assistita come un reato commesso direttamente a danno del minore, considerandola cioè come una delle forme di maltrattamento. La violenza non occasionale, quindi, il bambino che assiste a reiterati episodi di violenza: questa condotta agita dal genitore, ad esempio, integra il reato di cui all'articolo 572 del Codice Penale, cioè il reato di maltrattamento.

La massima a proposito di ciò dice: *“Anche condotta di reiterata violenza fisica o psicologica, nei confronti dell'altro genitore, quando i discendenti sono resi sistematici spettatori obbligati di tale comportamento, in quanto tale atteggiamento integra anche un'omissione, connotata da deliberate e consapevoli indifferenze e trascuratezza verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali della prole”*. È una Cassazione del 2015, quindi abbastanza recente, ma la giurisprudenza ormai è assestata in questo senso: integra il reato di maltrattamento nei confronti dei minori l'obbligare (di fatto) il minore ad assistere ad atti di violenza. Non si tratta soltanto del fatto che il minore sia presente, ma del fatto che anche se il minore è nell'altra stanza, sente le urla, vede gli effetti, la mamma con il volto tumefatto, che piange, vive in un clima di terrore. Una donna che subisce reiterate violenze psicofisiche vive in un clima di terrore, che non può non trasmettere ai figli.

Nel 2016 la Suprema Corte ha ammesso il minore, vittima di violenza assistita, a costituirsi parte civile, riconoscendo quindi che è un soggetto danneggiato, che è una parte offesa del reato.

Come già accennato, il Tribunale ordinario nel caso degli abusi, può agire (su istanza di parte) con l'ordine di allontanamento, il 342, *bis, ter* e seguenti del Codice Civile. Nel Tribunale per i minorenni senz'altro può emergere una situazione simile, ma nel Tribunale ordinario la situazione può emergere anche durante una separazione, un divorzio, un'ipotesi di questo genere, e può altresì emergere, se il fatto costituisce reato, in sede penale. A questo punto si verifica un intreccio di competenza che può creare dei problemi. Può creare problemi soprattutto ai minori, perché, ad esempio, bisogna stare attenti a non sentire un bambino molteplici volte: gli operatori dovrebbero poter parlare tra di loro.

La tutela che offre il Tribunale per i minorenni è una tutela, che si definisce un po' più *“piena”*, questo perché è una tutela diretta nei confronti del bambino, ma soprattutto non ha limiti temporali. L'ordine di allontanamento come misura cautelare, che emette il giudice penale, è soggetto ad un limite temporale; non solo, ma un qualsiasi accadimento, un errore di notifica, o altro, può farlo decadere. L'ordine di allontanamento disposto dal giudice ordinario ha un limite, sei mesi in passato ora al massimo un anno prorogabile in presa di gravi motivi e per il tempo strettamente necessario, ma sempre un limite c'è. Il Tribunale per i minorenni, il quale si avvale anche dei componenti privati che sono portatori di specifiche competenze in questa materia, può emettere una serie di provvedimenti e modulare quindi la tutela seguendo l'andamento della vicenda.

Stiamo parlando di esseri umani, non sono situazioni statiche, ferme, ma situazioni si evolvono nel tempo. Il Tribunale per i minorenni ha la possibilità di modificare i suoi interventi offrendo, nei limiti di quello che riesce, una tutela che forse è più vestita, è più calibrata nei confronti del bambino.

Il Tribunale per i minorenni non ha un potere autonomo; la notizia, l'impulso viene dato, nella maggioranza dei casi, dal pubblico ministero, qualche rara volta dalla parte privata ma quasi sempre dal pubblico ministero, il quale, a sua volta, riceve le informazioni da vari soggetti. Prima di tutto, le forze dell'ordine che nei casi particolarmente urgenti, attraverso l'articolo 403 del Codice Civile, possono loro stesse mettere in sicurezza, il bambino, nel tempo necessario al Tribunale per intervenire.

Il pubblico ministero quindi, può ricevere informazioni/segnalazioni da varie fonti: forze dell'ordine, medici, insegnanti.

Possono sorgere problemi essere anche in relazione al tipo di informazione che il PM riceve e, naturalmente, la risposta che può dare l'organo giudiziario è tanto più idonea quante maggiori sono le informazioni che gli sono state portate. Può succedere che le informazioni siano complete. Forse in una città come Trieste è più difficile, ma in una città grande la madre picchiata può ad esempio cambiare pronto soccorso ogni volta, non recarsi sempre nello stesso, e quindi il medico che denuncia, che segnala la circostanza, non sa che ci sono stati altri dieci pronti soccorsi in cui questa donna è stata visitata. Ma lo stesso può valere, e questo in qualsiasi città, anche per le forze dell'ordine: ad esempio i Carabinieri fanno un accesso in una casa ma non sanno che, magari, la Polizia l'ha fatto quindici giorni prima sempre per atti di violenza ai danni di quella stessa persona. Questa è non una mancanza non di collaborazione, è proprio il sistema che non consente, a volte, a questi soggetti di parlarsi e questo può creare dei danni.

Nel momento in cui la notizia arriva al Tribunale per i minorenni, il Tribunale per i minorenni agisce immediatamente. Se le informazioni sono serie e circostanziate, rinvia la costituzione del contraddittorio ad un secondo momento; interviene subito, *inaudita altera parte*, con un provvedimento. E qui i provvedimenti possono essere i più vari.

Il Tribunale per i minorenni non può ordinare alla madre cosa fare; mette il bambino in sicurezza, ad esempio in una struttura, e la formula è "*con la mamma, se consenziente*". Se la mamma segue il bambino, saranno la madre e il figlio che si allontanano da casa e non il marito, o il compagno. Quando si dispone in questi termini, è perché non ci sono garanzie sufficienti che quest'uomo, al quale verrà dato l'ordine di allontanarsi, di non avvicinarsi alla casa, di non avvicinarsi ai luoghi normalmente frequentati dai figli e dalla signora, dalla moglie, lo rispetti. Bisogna mettere in sicurezza, interrompere questa situazione di violenza nei confronti dei bambini, perché la violenza

assistita è una violenza nei confronti dei bambini, e bisogna interromperla allontanandoli in un posto dove il violento non sappia e non sia in grado di trovarli.

La situazione poi si può evolvere, ci può essere una presa di coscienza e allora chi è allontanato da casa sarà sicuramente il genitore violento, ma in un primo momento in genere questo è quello che viene fatto. E qui, si assistono a diversi comportamenti anche della madre. C'è in ogni caso una presa in carico da parte dei servizi sociali, che altrimenti non potrebbero gestire la situazione, ma i comportamenti delle mamme possono essere i più vari.

Molte volte sono le mamme stesse che si rivolgono ai centri antiviolenza e quindi dimostrano di avere una consapevolezza di quello che è successo e vogliono interrompere la relazione.

Altre volte le mamme seguono i figli solo perché sono “*obbligate*” e non li vogliono lasciar soli, ma dopo qualche giorno tornano a casa, tornano dal compagno violento, non riescono a stare lontane da lui, pur avendo magari presentato una denuncia, che poi ritirano, per essere state picchiate.

Questa è una mamma, una donna, che si dimostra poco tutelante nei confronti del figlio, perché non si rende conto di quello a cui, non soltanto lei, è esposta, ma anche il figlio e non lo protegge.

La donna invece che si rende conto, che è andata da sola al Centro antiviolenza, che ha denunciato, che vuole veramente interrompere la relazione, sicuramente è una donna più tutelante. In questo caso la presa in carico dei servizi sociali, che il Tribunale, 99 volte su 100 dei casi dispone, non è per colpevolizzarla ma è per darle un supporto, perché comunque sarà una donna molto molto provata e che ha bisogno di essere, quanto meno, sostenuta. È da tenere a mente che non è una decisione facile quella di andarsene di casa con i figli.

Per quanto riguarda il rapporto tra figlio e genitore violento, il minore ha diritto alla bigenitorialità; lo dicono anche le norme sovranazionali, alle quali bisogna attenersi. Il minore ha diritto ad avere rapporti con entrambi i genitori; ma ha diritto anche a non essere maltrattato, ha diritto a non assistere ad episodi di violenza, ha diritto ad un ambiente familiare sereno: articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali. Non bisogna quindi mettere per forza in contatto un bambino con un genitore, a prescindere dal fatto che sia stata intanto sospesa o meno la responsabilità genitoriale (in genere viene sospesa) perché è suo padre.

Innanzitutto, il padre che prende contatto con i figli subito dopo l'allontanamento, spesso li usa, e li usa per sapere se la mamma ha il fidanzato; li usa per sapere se è vero che la mamma esce la sera; li usa per sapere dove sono e trovare il sistema per riavvicinare questa donna. Diventa quindi una cosa estremamente pericolosa.

A questo punto si può aprire una parentesi sui percorsi psicoterapeutici: si può obbligare un uomo violento a seguire un percorso psicoterapeutico?

C'è stata una sentenza della Corte di Cassazione del 2015, la n. 13506, del 1° luglio, che dice che non si può, perché viola gli articoli 13 e 32 comma secondo, della Costituzione, che sono quelli che recitano che a nessuno può essere imposto un trattamento sanitario contro la sua volontà. E siccome questo trattamento è un trattamento che in un certo senso esula dal procedimento in corso perché finalizzato a migliorare la persona, sarà solo questa la responsabile del proprio miglioramento.

La maggior parte dei Tribunali per i minorenni, invece, ritiene che il minore sia comunque portatore di un interesse superiore, che beni quali la vita, l'integrità, la serenità del minore, siano valori costituzionalmente protetti, rispetto ai quali il diritto – anche questo costituzionalmente protetto – dell'adulto a non essere sottoposto ad un trattamento sanitario, recede e, quindi, di conseguenza, il genitore può essere obbligato a sottoporsi ad un trattamento psicoterapeutico.

Il Tribunale per i minorenni di Trieste in genere prescrive, tra le altre indicazioni, anche di rapportarsi ai servizi sociali, ecc... e di sottoporsi ai trattamenti di cui parliamo, perché un uomo che è violento deve avere quanto meno coscienza di quello che sta facendo (anche perché in genere lo nega) ma con la precisazione che non è obbligato, ma che se non lo farà il Tribunale ne trarrà le conseguenze dovute sotto il profilo del suo recupero della capacità genitoriale.

In realtà le due soluzioni prospettate non sono poi così distanti sul piano concreto.

Se si *obbliga* un padre a sottoporsi ad un trattamento psicoterapeutico e questo poi non ci va, o ci va soltanto perché obbligato quindi senza un'adesione intima, non ci sarà nessun recupero (e saranno i servizi sociali ma gli stessi giudici onorari, che sono spesso o assistenti sociali o psicologi, che avranno un ruolo essenziale per capire se effettivamente l'adesione è stata un'adesione spontanea e interiorizzata e c'è un recupero o no).

In linea di massima ritengo che il genitore violento, soprattutto in un primo tempo, non debba avere contatti con i figli vittima di violenza assistita. Molte volte quando il minore viene sentito, è il figlio stesso a non avere voglia di vedere il genitore, perché rivive la situazione. Non ha proprio voglia, ha fatto soffrire la mamma e questo non succede perché è stato manipolato dalla mamma, lui non ha voglia di vederlo perché è un papà che l'ha fatto soffrire, che l'ha fatto stare male.

Il minore andrà preparato il minore, andrà preparato a rivedere quest'uomo, se è proprio necessario. In caso contrario il suo diritto alla bigenitorialità cederà di fronte al suo diritto superiore ad una vita serena, ad una vita tranquilla, ad una vita familiare in cui non debba assistere a dei maltrattamenti continui e vivere in un clima di terrore.

Il Tribunale, dicevamo, interviene subito, con questi provvedimenti inaudita altera parte e poi differisce il contraddittorio, cioè sente le parti.

I genitori vengono normalmente convocati in giornate diverse o in orari diversi, uno alla mattina e uno al pomeriggio, per evitare proprio che si incontrino. In alcuni Tribunali si ha cura di effettuare le

comunicazioni alle parti in modo che il “genitore violento” non venga a conoscenza della data in cui sarà convocato l’altro.

Non sono del tutto d’accordo con questa modalità; ritengo, infatti, che l’avvocato della controparte non possa essere escluso: i genitori non devono incontrarsi (se il genitore che ha il divieto di avvicinamento comparisse all’udienza in cui è convocato l’altro violerebbe l’obbligo che gli è stato dato di non avvicinarsi e qualsiasi avvocato di buon senso dirà al suo assistito di non partecipare), ma trovo difficile pensare che anche l’avvocato della parte che ha il divieto di cui si tratta non possa partecipare all’udienza se lo ritiene, perché il contraddittorio deve essere garantito.

Quando i genitori sono sentiti da giudice, le dinamiche che si presentano sono tra le più varie: perché c’è quello che è pentito e contrito, almeno apparentemente, o che fa la “sceneggiata”, o quello che nega o minimizza.

E poi deve essere sentito il minore. La legge prevede che se ha compiuto gli anni dodici o anche meno se ha capacità di discernimento, ovvero se dagli atti risulta che è abbastanza maturo, lo si deve sentire. Il minore, infatti, ha diritto di essere sentito in tutti i procedimenti e le questioni che lo riguardano (così recita l’art. 315 *bis* cc.).

Il Giudice lo ascolta con l’ausilio di un Giudice onorario che sia specializzato in questo adempimento o delega il Giudice onorario direttamente. Il Tribunale per i minorenni ha la fortuna di avere questi componenti privati, che sono portatori di quel sapere che il Giudice non ha, perché non fa parte del suo bagaglio culturale. Bisognerebbe - anzi: si deve - evitare di sentirlo se è già stato sentito di recente. Bisogna infatti tenere a mente che è uno stress venire in tribunale.

Il Tribunale per i minorenni, poi, ha la possibilità, attraverso il monitoraggio che viene delegato ai servizi sociali, di modulare i suoi provvedimenti con dei progressivi ampliamenti, che possono essere, ad esempio, anche dei percorsi fatti dai due genitori insieme, oppure un inizio di visite protette del padre.

Nelle ipotesi migliori può finire bene, ma può finire male invece quando non c’è assolutamente, da parte di un genitore, nessuna capacità di recupero.

Le soluzioni non sono standardizzate: ogni caso è un caso a sé perché - come si legge nell’incipit di *Anna Karenina* - “*tutte le famiglie felici si assomigliano tra loro; ogni famiglia infelice è infelice a modo suo*”.